

N. 07521/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08665/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8665 del 2014, proposto da:
O. V. C., rappresentato e difeso dagli avv. Michele B., Santi D., con domicilio eletto presso
lo studio dell'avvocato Michele B. in Roma, Via S. T ----, --;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi Tor Vergata di Roma, in persona del Rettore p.t.;

per l'annullamento

a) del diniego inoltrato in via telematica in data 9 giugno 2014 dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nei confronti del Sig. V. C., con cui è stato comunicato al ricorrente che "al momento si può accedere all'Università di Tor Vergata solo attraverso i test di ingresso e quindi la Sua domanda non può essere presa in considerazione"

b) di ogni atto successivo, presupposto, prodromico anche se non conosciuto;

e per l'annullamento in parte qua

a) Del DR. n. 364 del 7 febbraio 2014 "Bando di concorso d.m. 5 febbraio 2014 n. 85" ("ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia —corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria") che disciplina le modalità per la partecipazione alla prova di ammissione ove non consente il trasferimento dall'estero, (in particolare dall'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana — Albania) ed ove interpretato nel senso di ritenersi applicabile anche agli studenti di anni successivi al primo provenienti da Atenei esteri che chiedono la concessione al trasferimento in Italia;

per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di ottenere il trasferimento al IV anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (- o a quello che l'Ateneo ha l'autonomia e discrezionalità di indicare sulla base dell'esame del corso di studi tenuto dal ricorrente presso l'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana — Albania) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.74 c.p.a., anche alla luce dei principi di diritto espressi dalla recentissima decisione n.1/2015 dell'Adunanza Plenaria, depositata in data 28.01.2015.

La presente controversia verte sulla **legittimità del diniego opposto dall'Ateneo resistente alla domanda di trasferimento di parte ricorrente, proveniente da Università straniera, ad anno successivo al primo del corrispondente corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria/ corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso il suindicato Ateneo italiano, fondato sulla motivazione che "il trasferimento degli studenti da Università estere è subordinato, in base alla Legge 2 agosto 1999 n. 264, al superamento del test d'ingresso"**.

In particolare, il Sig. C. - iscritto al 4° anno del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria presso l'Ateneo albanese "Nostra Signora del Buon Consiglio", cui ha avuto accesso dopo aver superato un rigido test di ingresso- presentava la propria domanda di concessione del nulla osta al trasferimento presso l'Università di Roma "Tor Vergata".

Sotto tale profilo, la richiamata decisione n.1/2015 dell'Adunanza Plenaria, depositata in data 28.01.2015, ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali (che hanno visto principalmente contrapporsi l'orientamento della sezione III bis Tar del Lazio a quello della VI Sez.del Consiglio di Stato, ribaltato in un secondo momento con ordinanza 1718 del 2014), ha chiarito come la corretta interpretazione dell'art.4 della legge 2 agosto 1999, n.264 sia quella – sempre sostenuta dalla Sezione (v., da ultimo, sentenza n.1722/14 del 10/04/2014; sentenza breve n. 9457/2014 del 5 settembre 2014, ordinanza n. 3436/2014 del 19/07/2014) - secondo cui la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso può ritenersi legittima solo con riferimento all'accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo: ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e anche a prescindere dalle domande di trasferimento aventi eventuali finalità meramente elusive del c.d.

“numero chiuso” in ambito nazionale.

In tali casi, infatti, come affermato nella richiamata decisione Ad.Plen. n.1/2015, “il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi” (dec. cit., punto 4.4 nonché analogo riferimento contenuto a pag.30), unicamente all’ “indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili (...) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato” (dec.cit., p.34).

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati in parte qua i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione con riferimento alla verifica in concreto della disponibilità di posti nonché dei crediti acquisiti dalla frequenza del corso di laurea all’estero (anche al fine della corrispondenza del relativo anno di corso in Italia),

Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art.30 c.p.a, ritenendosi che il danno lamentato da parte ricorrente non possa considerarsi, sotto il profilo del nesso causale, immediatamente riconducibile al provvedimento di diniego adottato dall’amministrazione atteso che, come già evidenziato, il trasferimento ad anni successivi al primo del corso di laurea a numero chiuso è comunque condizionato, come adeguatamente evidenziato anche dalla richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria, alla sussistenza di posti disponibili nonché alla previa verifica, in concreto, dei crediti acquisiti a seguito della frequenza del corso di laurea all’estero estero.

In considerazione dei contrasti giurisprudenziali richiamati, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i

provvedimenti in epigrafe, nei limiti indicati in motivazione.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)